



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

Data del protocollo

A MEZZO P.E.C.

Ai Sigg.ri Sindaci, Commissari straordinari
dei Comuni della provincia di

PALERMO

Ai Sigg.ri Segretari Comunali
dei Comuni della provincia di

PALERMO

Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni della provincia di

PALERMO

All'Ufficio Elettorale Circoscrizionale
presso la Corte d'Appello di Palermo

PALERMO

e, per conoscenza:

Al Sig. Questore

PALERMO

Al Sig. Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri

PALERMO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

PALERMO

Ai Partiti e Movimenti Politici
presenti in Assemblea Regionale Siciliana

PALERMO

CIRCOLARE N. 8

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, relativamente alle elezioni europee in oggetto indicate.

Al riguardo, si precisa, preliminarmente, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali e, in particolare, degli adempimenti in materia di propaganda elettorale, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.



Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo

1) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale

L'articolo 1, comma 400, lettera *h*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte Comunali, tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **tra martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 212/1956 citata, devono individuare e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa. Per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo l'Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte di Appello di questo Capoluogo avrà cura di comunicare alla scrivente Prefettura, non appena in grado, le liste definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, per l'ulteriore inoltro anche a codesti Comuni, ai fini della delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

Ulteriori immediate comunicazioni saranno acquisite e fornite, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto con liste e candidati e relativi contrassegni, all'esito delle decisioni sugli eventuali ricorsi.

2) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi **da venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi dell'articolo 6 della legge 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.



Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre da venerdì 10 maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), come modificato dall'articolo 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale.

Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

5) Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli articoli 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

6) Agevolazioni fiscali

Nei novanta giorni precedenti l'elezione in argomento, ai sensi degli articoli 18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della citata legge 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti ed i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.



Prefettura di Palermo Ufficio Territoriale del Governo

7) Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia

L'articolo 14 della legge 6 luglio 2012, n. 96, ha introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

8) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e, quindi, a partire **da sabato 25 maggio 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

9) Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 212/1956 citata, nel giorno precedente ed in quello della votazione – considerando giorno della votazione, come già precisato, quello di domenica 9 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legge 7/2024 – e, quindi, **da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 9 della legge 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle Sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

10) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire, in alcun modo, con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

La presenza di incaricati all'interno delle Sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini potrà essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.



Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

Si invitano codesti Comuni a voler dare notizia di quanto sopra, per i profili di interesse, ad eventuali organi di stampa, anche online, ed alle emittenti radio televisive, esclusivamente di carattere locale.

Il Prefetto
Mariani

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariani", written over the printed name.